



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti e ruolo servizi, svolti presso l'Accademia aeronautica;
- VISTO** il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, svolti presso l'Accademia aeronautica;
- VISTO** il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del ruolo naviganti e del ruolo servizi presso l'Accademia aeronautica;
- VISTO** il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri presso l'Accademia aeronautica;
- VISTO** il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia militare e per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonché tipologia e modalità di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame;
- VISTO** il decreto interministeriale 30 marzo 1999 e successive modificazioni, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale;
- VISTO** il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, concernente i titoli di studio e gli ulteriori requisiti chiesti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia e per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito, nonché la composizione delle commissioni esaminatrici e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modificazioni, concernente elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità ai servizi di

navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneità;

VISTA la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare;

VISTA la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007;

VISTO il decreto ministeriale 25 gennaio 2007, così come modificato con il decreto ministeriale 26 maggio 2008, concernente, tra l'altro, titoli di studio e ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia aeronautica, nonché tipologia e modalità di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente "codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, il libro IV e l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e, in particolare, il libro IV;

VISTA la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente le disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;

VISTA la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010 - impartita dalla Direzione generale della sanità militare in data 10 agosto 2010 in applicazione della citata legge 12 luglio 2010, n. 109 - che ha modificato le due direttive tecniche sopracitate, emesse dalla medesima Direzione generale in data 5 dicembre 2005;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,

DECRETA

DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE PER I CONCORSI RELATIVI ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO ACCADEMICO 2011-2012

Articolo 1

Generalità

1. Per l'anno accademico 2011-2012 saranno indetti, con specifici bandi, i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie militare, navale ed aeronautica, per la formazione di base degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri:

a) Esercito:

- 1) concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare;
- 2) concorso interno, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare;

- b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale;
 - c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica;
 - d) Carabinieri: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
2. Nei bandi saranno previste riserve di posti a favore degli allievi delle Scuole militari e del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
 3. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facoltà di non emanare, revocare o annullare i predetti bandi di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza dei corsi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale.

Articolo 2

Requisiti generali di partecipazione

1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 potranno partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi, fatte salve eventuali eccezioni che saranno indicate negli specifici bandi di concorso. Per la partecipazione ai predetti concorsi, i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti generali:
 - a) essere cittadini italiani;
 - b) avere un'età non inferiore ai diciassette anni e non superiore ai ventidue anni alla data indicata negli specifici bandi di concorso. Gli appartenenti ai ruoli ispettori e sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, partecipanti al concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) non dovranno aver superato il ventottesimo anno di età alla data indicata nello specifico bando di concorso. Il limite massimo di età è elevato, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni contenute negli specifici bandi di concorso, di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze armate.
Tale elevazione del limite di età non troverà applicazione per i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, il cui numero verrà indicato nello specifico bando di concorso, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c). Detta elevazione, inoltre, non si applicherà al personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, partecipante al concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d);
 - c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico indicato negli specifici bandi di concorso un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno conseguito o stanno per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto è subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati;

- d) essere riconosciuti in possesso dell'idoneità psicofisica ed attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente. Tale requisito verrà verificato nell'ambito degli accertamenti psicofisici ed attitudinali;
 - e) godere dei diritti civili e politici;
 - f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
 - g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - h) avere tenuto condotta incensurabile e non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana ed alle ragioni di sicurezza dello Stato;
 - i) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà, o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nella Forza armata prescelta/Arma dei carabinieri;
 - j) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito verrà verificato nell'ambito degli accertamenti psicofisici.
2. Per il solo concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) e j), i concorrenti dovranno essere in servizio nell'Esercito in qualità di Sergente in servizio permanente, allievo sergente, volontario in servizio permanente, volontario in ferma prefissata di quattro anni, volontario in ferma breve e volontario in ferma prefissata di un anno, questi ultimi con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, che sarà successivamente indicato negli specifici bandi di concorso.
 3. Per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale, che verranno indicati nello specifico bando di concorso, dovranno non essere stati dimessi per insufficiente attitudine al pilotaggio.
 4. Per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti dovranno non essere stati dichiarati inidonei all'avanzamento o avervi rinunciato, negli ultimi cinque anni di servizio, se personale militare in servizio permanente, e non dovranno trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale.
 5. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti che potranno essere indicati, per particolari categorie di personale, negli specifici bandi di concorso.
 6. Per tutti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 l'ammissione ai corsi sarà subordinata al possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale prescritta dalla normativa in vigore, nonché per esercitare l'attività di volo in qualità di piloti militari, se concorrenti per il ruolo naviganti normale per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c). Le modalità di accertamento di detta idoneità, ferme restando le disposizioni di cui ai successivi articoli 5 e 6 del presente decreto, saranno più dettagliatamente indicate negli specifici bandi di concorso.

7. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi sarà inoltre subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione ai singoli istituti di formazione, del possesso dei requisiti di moralità e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalità previste dalla vigente normativa.
8. Tutti i requisiti di partecipazione, salvo quelli previsti dal precedente comma 1, lettere b) e c), dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, che sarà successivamente indicato negli specifici bandi di concorso. Inoltre, i requisiti medesimi, ad eccezione di quelli di cui al precedente comma 1, lettere b) e c) e, per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d), di quello previsto dal precedente comma 4 dovranno essere mantenuti sino all'ammissione presso i singoli istituti di formazione e per tutta la durata del ciclo formativo.
9. Eccezion fatta per il concorso interno di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), l'ammissione dei concorrenti già alle armi sarà subordinata, nei casi previsti dalla normativa vigente, al nulla osta della Forza armata/Corpo armato di appartenenza, da acquisire d'ufficio.

Articolo 3

Svolgimento dei concorsi

1. Tutti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 prevedono:
 - a) prove di efficienza fisica, che potranno essere svolte nell'ambito di diverse fasi concorsuali;
 - b) accertamenti psicofisici;
 - c) accertamenti attitudinali (non previsti per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c));
 - d) prova orale su materie indicate negli specifici bandi di concorso;
 - e) prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Inoltre:
 - a) il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) prevede anche:
 - 1) una prova scritta di selezione culturale;
 - 2) un tirocinio di durata di circa trenta giorni e comunque non superiore a sessanta giorni;
 - b) il concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) prevede anche una prova scritta di selezione culturale;
 - c) il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) prevede anche:
 - 1) una prova scritta di preselezione;
 - 2) una prova scritta di composizione italiana;
 - d) il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) prevede anche:
 - 1) una prova scritta di preselezione;
 - 2) una prova scritta di composizione italiana;
 - 3) un tirocinio psicoattitudinale e comportamentale;
 - 4) una prova facoltativa di informatica;
 - 5) una prova orale di lingua inglese;
 - e) il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) prevede anche:
 - 1) una prova scritta di preselezione;
 - 2) una prova scritta di composizione italiana;
 - 3) degli accertamenti sanitari di controllo (insieme agli accertamenti attitudinali);
 - 4) un tirocinio di durata di circa trenta giorni e comunque non superiore a sessanta giorni.

3. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti comma 1 e 2 i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di validità.
4. L'Amministrazione militare non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al presente articolo.
5. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno indicate negli specifici bandi di concorso.

Articolo 4

Commissioni

1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1 saranno nominate, con successivi decreti, le seguenti commissioni:
 - a) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
 - b) la commissione per gli accertamenti attitudinali (non prevista per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c)).
2. Inoltre:
 - a) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) saranno anche nominate:
 - 1) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione culturale, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi;
 - 2) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
 - 3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
 - 4) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio;
 - b) per il concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) saranno anche nominate:
 - 1) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione culturale, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi;
 - 2) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
 - 3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
 - c) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) saranno anche nominate:
 - 1) la commissione per la prova scritta di preselezione;
 - 2) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
 - 3) la commissione esaminatrice per la prova scritta di composizione italiana, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie finali;
 - 4) la commissione per le prove di efficienza fisica;
 - d) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) saranno anche nominate:
 - 1) la commissione per la prova scritta di preselezione;
 - 2) la commissione per la prova scritta di composizione italiana;
 - 3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
 - 4) la commissione esaminatrice per il tirocinio psicoattitudinale e comportamentale, per la prova facoltativa di informatica, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie generali di merito;
 - e) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) saranno anche nominate:
 - 1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione italiana, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie;

- 2) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
- 3) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio.

Articolo 5

Accertamenti psicofisici

1. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 i concorrenti saranno sottoposti, a cura delle competenti commissioni, ad accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneità psicofisica al servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio permanente in base alla normativa vigente per l'accesso all'Arma/Corpo prescelto.
2. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
 - a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile;
 - b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico normale.
3. Per il concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), per i soli concorrenti collocati in congedo nel periodo successivo alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso e prima della data di presentazione per sostenere gli accertamenti psicofisici o sprovvisti di profilo sanitario, gli accertamenti psicofisici saranno volti al riconoscimento del possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato quali ufficiali dell'Esercito. I concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti:
 - a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile;
 - b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico normale.
4. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
 - a) dati somatici - statura: non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,95 se di sesso maschile; non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95 se di sesso femminile;
 - b) apparato visivo:
 - 1) corpo di stato maggiore: visus corretto 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare 1,75 diottrie per la miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovrà comunque superare 1,75 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico normale accertato con tavole di Ishihara;
 - 2) corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario militare marittimo, del commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale. L'accertamento dello stato refrattivo, ove

occorra, potrà essere eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento;

- c) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 Decibel fino alla frequenza di 4000 Hertz ed una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hertz saranno valutati secondo quanto previsto dalle predette direttive tecniche della Direzione generale della sanità militare;
 - d) dentatura: dovrà essere in buone condizioni; sarà consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purché non associati a paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati.
5. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
- a) per i soli concorrenti per il ruolo naviganti normale:
 - 1) avere una distanza vertice-gluteo non superiore a cm. 98 e non inferiore a cm. 85 e una distanza gluteo-ginocchio non superiore a cm. 65 e non inferiore a cm. 56;
 - 2) avere una distanza di presa funzionale non superiore a cm. 90 e non inferiore a cm. 74,5;
 - b) per i soli concorrenti di sesso maschile, avere una statura non inferiore a m. 1,65 e, qualora concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, non superiore a m. 1,90;
 - c) per i soli concorrenti di sesso femminile:
 - 1) avere una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,90 se concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
 - 2) avere una statura non inferiore a m. 1,61 se concorrenti per i ruoli non naviganti.
6. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
- a) statura non inferiore a:
 - 1) m. 1,70 per i concorrenti di sesso maschile;
 - 2) m. 1,65 per i concorrenti di sesso femminile;
 - b) apparato visivo: acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilità oculare normali, senso cromatico normale. Tra gli interventi di chirurgia refrattiva è ammessa esclusivamente la tecnica PRK.
7. Per tutti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 i concorrenti dovranno produrre la documentazione indicata negli specifici bandi di concorso.
8. Per i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) saranno giudicati idonei agli accertamenti psicofisici i concorrenti in possesso degli specifici requisiti di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 2 e 3 ed ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri che verranno indicati nello specifico bando di concorso, coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS); apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); apparato visivo (VS);

apparato uditivo (AU).

9. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti citati al comma 4 del presente articolo cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 2; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; per l'apparato visivo (VS) e l'apparato uditivo (AU) valgono gli specifici requisiti indicati al precedente comma 4 del presente articolo.
10. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) saranno giudicati idonei i concorrenti per il ruolo naviganti normale risultati affetti da imperfezioni ed infermità previste dalla vigente normativa in materia di idoneità ai servizi di navigazione aerea (decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modificazioni). Saranno, inoltre, giudicati idonei i concorrenti per il ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica, per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, per il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico e per il ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico ai quali sia stato attribuito un profilo sanitario inferiore al seguente profilo minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2.
11. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti indicati al comma 6, cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2. Per i concorrenti in servizio nell'Arma dei carabinieri, ad eccezione degli allievi carabinieri, la verifica dell'idoneità sarà volta ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto.
12. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno indicate negli specifici bandi di concorso.

Articolo 6

Accertamenti attitudinali

1. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 i concorrenti verranno sottoposti, a cura delle commissioni competenti, ad accertamenti attitudinali finalizzati a valutarne le qualità attitudinali ed a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nelle Forze armate ovvero nell'Arma dei carabinieri. Tali accertamenti saranno svolti secondo i criteri e le modalità che verranno indicati negli specifici bandi di concorso.

Articolo 7

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2, nonché degli eventuali ulteriori requisiti indicati negli specifici bandi di concorso, gli enti delegati dalla Direzione generale per il personale militare provvederanno a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai concorrenti risultati vincitori dei concorsi nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai medesimi.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergerà la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante

decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

3. Il certificato generale del casellario giudiziale verrà acquisito d'ufficio. Per i concorrenti che hanno beneficiato dell'elevazione del limite massimo di età per il servizio militare prestato previsto dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b), fatte salve ulteriori disposizioni contenute negli specifici bandi di concorso, l'estratto matricolare ovvero la dichiarazione del reparto/ente di appartenenza dal quale risulti la durata del servizio militare prestato, nonché il nulla osta per l'arruolamento nella Forza armata prescelta/Arma dei carabinieri, per gli iscritti nelle liste della leva di mare e di terra e per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato verranno acquisiti d'ufficio.
4. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta dell'istituto di formazione, dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
 - a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - b) la mancata iscrizione per l'anno accademico indicato negli specifici bandi di concorso presso le università.

I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà parentale o, in mancanza di essi, dal tutore.

5. I vincitori del concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), all'atto dell'ammissione in Accademia, saranno sottoposti a visita al fine di verificare il mantenimento dell'idoneità al servizio militare. Gli allievi di sesso femminile, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza.

Articolo 8

Spese di viaggio e licenza straordinaria per esami

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove che saranno previste negli specifici bandi di concorso saranno a carico dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Amministrazione della difesa per i candidati che risulteranno sprovvisti di mezzi per i viaggi.
2. I concorrenti che sono militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti che saranno previsti negli specifici bandi di concorso, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per la prova scritta d'italiano. Se il concorrente non sosterrà le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
3. Solo per il concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), i concorrenti in servizio fruiranno del certificato di viaggio limitatamente al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno le prove di cui al precedente articolo 3, comma 2 e per il rientro in sede. Inoltre, per i concorrenti in servizio, nella licenza straordinaria per esami militari di cui al precedente comma 2 non dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti che saranno previsti dallo specifico bando

di concorso, né quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio.

4. Per i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) i concorrenti fruivano di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione della difesa, durante le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici, gli accertamenti attitudinali e la prova orale, nonché durante il tirocinio per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1). Gli stessi dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma ed indossare l'uniforme se militari in servizio.
5. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti psicofisici ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio dovranno indossare l'uniforme, fatta eccezione per il giorno di presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psicofisici. Gli stessi fruivano del pranzo a carico dell'Amministrazione della difesa.

Articolo 9

Vincoli di servizio

1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, saranno ammessi ai corsi presso le Accademie di Forza armata acquisiranno la qualifica di allievi e dovranno contrarre una ferma volontaria di anni tre ed assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come militari di truppa ovvero come carabinieri. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'istituto.
2. I concorrenti vincitori, all'atto dell'ammissione ai corsi, qualunque sia la loro provenienza, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti sull'obbligo di rimanere in servizio per il periodo previsto dalla normativa vigente, in relazione al proprio corso di studi. Tale obbligo dovrà essere assunto all'atto dell'ammissione al terzo anno di corso.

Articolo 10

Disposizioni per i militari

1. All'atto dell'ammissione ai corsi i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare ai sensi dell'articolo 864, comma 1, lettere b) e c) e dell'articolo 867, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse.
2. Negli specifici bandi di concorso saranno contenute in merito ulteriori disposizioni di dettaglio.

Articolo 11

Trattamento economico degli allievi

1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonché la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente saranno a carico dell'Amministrazione della difesa, fatte salve ulteriori disposizioni specifiche.
2. Agli allievi provenienti, senza soluzione di continuità, dal ruolo degli ufficiali in ferma prefissata, dai ruoli dei sottufficiali, dai ruoli dei graduati e dai ruoli dei militari di truppa, in luogo delle competenze previste al successivo comma 3, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione in Accademia. Se questi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, sarà attribuito un assegno personale riassorbibile, salvo diversa previsione di

legge, con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.

3. Agli allievi non provenienti dalle predette categorie di personale saranno corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Articolo 12

Esclusioni

1. L'Amministrazione della difesa potrà, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dai concorsi qualsiasi concorrente che non sarà ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle Accademie di Forza armata, nonché escludere i medesimi dalla frequenza dei corsi regolari, se il difetto dei requisiti verrà accertato durante i corsi stessi.

Articolo 13

Nomine

1. Per i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), gli allievi giudicati idonei al termine dei primi due anni dei corsi delle Armi varie, dell'Arma trasporti e materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, dell'Arma o del Corpo di appartenenza, sempreché assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci o undici anni, a seconda che siano tenuti a frequentare corsi di studi universitari di durata quinquennale o sessennale. Gli allievi nominati Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale delle Armi varie saranno, con successiva determinazione, assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.
2. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), al termine del secondo anno del corso normale gli allievi idonei conseguiranno la qualifica di Aspirante guardiamarina e, superato il terzo anno, saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente con decorrenza, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di Aspirante guardiamarina.
3. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), al termine del secondo anno di corso agli allievi idonei sarà conferita la qualifica di Aspirante ufficiale e, al superamento del terzo anno, la nomina a Sottotenente in servizio permanente. Tale nomina decorrerà, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di Aspirante ufficiale. Agli allievi giudicati idonei al termine dei primi due anni del corso del ruolo naviganti normale verrà conferita la predetta qualifica di Aspirante ufficiale sempreché gli stessi assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di sedici anni, ai sensi dell'articolo 724, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse.
4. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d), gli allievi giudicati idonei al termine del corso saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, sempreché contraggano una ferma di nove anni, che assorbe quella precedentemente contratta, ai sensi dell'articolo 738, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse.

Articolo 14

Trattamento dei dati

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso gli enti delegati dalla Direzione generale per il personale militare per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

2. Il conferimento di tali dati sarà obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato godrà dei diritti di cui all'articolo 7 del predetto decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento sarà indicato negli specifici bandi di concorso.
5. I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi dell'articolo 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse.

Articolo 15

Rinvio alle disposizioni specifiche

1. Per quanto concerne il numero dei posti a concorso, le domande di partecipazione, lo svolgimento dei singoli concorsi, le modalità ed i calendari delle prove e degli accertamenti previsti, la composizione delle commissioni e le modalità di formazione delle graduatorie di merito, nonché disposizioni di dettaglio, si fa rinvio ai successivi decreti dirigenziali, che saranno pubblicati nella medesima Gazzetta ufficiale - 4^a Serie speciale in cui sarà pubblicato il presente decreto dirigenziale, con i quali verranno indetti gli specifici bandi di concorso.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2010

f.to (Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO)



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010, concernente le disposizioni a carattere generale relative ai concorsi per l'ammissione alle Accademie delle Forze armate nell'anno accademico 2011-2012;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,

DECRETA

CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL 193° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE
PER LA FORMAZIONE DI BASE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
NELL'ANNO ACCADEMICO 2011-2012

Articolo 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di 50 (cinquanta) allievi al primo anno del 193° corso dell'Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri per l'anno accademico 2011-2012, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse.
2. Il corso, che si svolgerà presso l'Accademia militare, avrà inizio dal giorno in cui sarà resa pubblica la graduatoria di ammissione ed avrà la durata di due anni accademici, al termine dei quali gli allievi giudicati idonei conseguiranno la nomina a Sottotenente in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.
3. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli allievi saranno tenuti a seguire corsi universitari, ad indirizzo giuridico-amministrativo, presso l'Accademia militare di Modena e presso la Scuola ufficiali carabinieri di Roma, per il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza.
4. Per quanto indicato nel precedente comma 3:
 - a) i concorrenti già in possesso della laurea in giurisprudenza non potranno essere ammessi alla frequenza del corso;
 - b) i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia avessero già sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, il numero dei posti potrà subire modificazioni fino alla data di approvazione della graduatoria finale di merito, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla consistenza del ruolo normale degli ufficiali.

Articolo 2

Riserve di posti

1. Dei 50 (cinquanta) posti messi a concorso:
 - a) 1 (uno) è riservato ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
 - b) 15 (quindici) sono riservati ai frequentatori delle Scuole militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sempreché conseguano al termine dell'anno scolastico 2010-2011 il diploma di maturità classica o scientifica e riportino giudizio di idoneità in attitudine militare presso dette Scuole;
 - c) 5 (cinque) sono riservati al coniuge ed ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
2. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito e con il seguente ordine di priorità, a:
 - a) concorrenti idonei che sono alle armi in qualità di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma;
 - b) altri concorrenti idonei.

Articolo 3

Requisiti specifici di partecipazione

1. Al concorso di cui al precedente articolo 1 possono partecipare coloro che:
 - a) hanno compiuto al 31 dicembre 2011 il diciassettesimo anno di età e non hanno superato il ventiduesimo anno di età alla data del 31 ottobre 2011, cioè sono nati nel periodo dal 31 ottobre 1989 al 31 dicembre 1994, estremi compresi. I marescialli ed i brigadieri dell'Arma dei carabinieri non dovranno aver superato il ventottesimo anno di età alla data del 31 ottobre 2011. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni, relative all'elevazione del limite di età, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse;
 - b) hanno conseguito o saranno in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2010-2011 il titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse.
2. I concorrenti dovranno altresì possedere tutti i requisiti generali di partecipazione di cui all'articolo 2, commi 1, 4, 6 e 7 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse.

Articolo 4

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento provvederà a raccogliere tutte le domande, a stamparle e a farle sottoscrivere ai concorrenti all'atto della loro presentazione alla prova scritta di preselezione o a quella scritta di

composizione italiana, se la preselezione non ha avuto luogo, per la conferma dell'avvenuto inoltro. La domanda presentata on-line non potrà essere modificata all'atto della sottoscrizione e non dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Solo in caso di un'eventuale avaria del sistema automatizzato o di indisponibilità di un collegamento ad internet la domanda potrà essere redatta sull'apposito modulo (fac-simile in allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto), disponibile anche sul sito www.carabinieri.it, firmata per esteso dal concorrente e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della difesa presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, entro il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale. La mancanza di sottoscrizione comporterà la mancata ammissione al concorso. La firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non deve essere autenticata. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, è minorenne dovrà far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore. Per le domande presentate on-line la domanda sottoscritta dall'interessato e controfirmata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore dovrà essere consegnata all'atto della presentazione alla prova di preselezione o alla prova scritta, se la prova di preselezione non ha avuto luogo. I concorrenti residenti all'estero potranno compilare la domanda anche su modello non conforme, purché contenente gli stessi dati di cui all'allegato A al presente decreto, e presentarla, entro il medesimo termine, alle Autorità diplomatiche o consolari, che ne cureranno l'inoltro al citato Comando generale con la massima sollecitudine. In tal caso, per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte delle Autorità diplomatiche o consolari.
3. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, oltre a indicare i dati e a rilasciare le dichiarazioni contenute nel modulo di cui all'allegato A al presente decreto, dovrà, in particolare, precisare:
 - a) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica. Il concorrente che, successivamente alla presentazione della domanda, verrà incorporato in un reparto/ente militare sarà tenuto a comunicare subito, a mezzo telegramma, al Ministero della difesa presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso- viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, il reparto/ente presso il quale presta servizio ed il relativo indirizzo. Dovrà essere segnalata, altresì, a mezzo telegramma o fax (06/33566906) o e-mail (cgcnsrconcuiff@carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento ogni variazione del recapito indicato. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
 - b) il titolo di studio posseduto o che potrà conseguire al termine dell'anno scolastico 2010-2011. Il concorrente che, all'atto della presentazione della domanda, non ha ancora conseguito il titolo di studio prescritto verrà ammesso con riserva al concorso ed avrà l'obbligo di comunicarne, a mezzo telegramma, al Ministero della difesa presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, l'avvenuto conseguimento con il relativo voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinerà l'esclusione dal

- concorso. Il concorrente che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentare l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per la partecipazione al concorso;
- c) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in servizio dovrà indicare la data di inizio del servizio, il proprio grado e l'indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda di cui alla precedente lettera b), che potrebbe non coincidere con quello del Comando di appartenenza. In tal caso l'interessato dovrà comunque tenerne informato detto Comando. Qualora già collocato in congedo, invece, dovrà indicare le date di inizio e di fine del servizio, nonché il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo. Se concorrente di sesso maschile, dovrà indicare anche la posizione nei confronti degli obblighi di leva (solo in caso di doppia cittadinanza) ed il Centro documentale (ex distretto militare) dell'Esercito o il Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o la Direzione territoriale dell'Aeronautica di ascrizione;
- d) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto agli obblighi militari. Per le domande presentate on-line la predetta dichiarazione dovrà essere consegnata all'atto della presentazione alla prova preliminare o alla prova scritta, se la prova preliminare non ha avuto luogo;
- e) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali è iscritto o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Se cittadino italiano residente all'estero, anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio;
- f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali e/o procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovrà indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Ministero della difesa presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra. La dichiarazione resa nella domanda dovrà comunque essere reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'inizio del tirocinio;
- g) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'articolo 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione militare di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione.

Articolo 5

Fasi del concorso

1. Il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1 prevede le fasi concorsuali indicate nell'articolo 3, comma 1 e comma 2, lettera e) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse.

Articolo 6

Prova scritta di preselezione

1. Se la prova scritta di preselezione ha luogo, i concorrenti che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso saranno sottoposti, ad eccezione di quelli di cui al successivo periodo, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, alla prova scritta di preselezione di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono esonerati dal sostenere la prova scritta di preselezione i concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio in precedenti procedure di concorsi per esami per l'accesso ai corsi dell'Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, ma non ammessi per essersi classificati in eccedenza ai posti disponibili.
2. La prova scritta di preselezione, se la medesima avrà luogo, verrà svolta a partire dal 15 febbraio 2011. Il calendario e la sede della prova - o l'informazione della mancata effettuazione della stessa - saranno resi noti, a partire dal 7 febbraio 2011, con avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. Detto avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
3. I concorrenti ai quali non è stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, presso la sede della prova scritta di preselezione, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della stessa, muniti della ricevuta attestante la presentazione on-line della domanda di partecipazione o della ricevuta della raccomandata con cui hanno spedito la stessa, nonché di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566906) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail (se è stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni contenute nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001 e, in quanto applicabili, quelle dell'articolo 13, commi 1, 3, 4 e 5 e dell'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. In base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti nella prova scritta di preselezione verrà formata una graduatoria al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive. I primi 2300 (duemilatrecento) concorrenti compresi nella suddetta graduatoria e quelli che avranno eventualmente riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi al duemilatrecentesimo posto, saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica di cui al successivo articolo 7.
7. L'esito della prova scritta di preselezione, la sede, il calendario e le modalità di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, e, qualora idonei, gli accertamenti psicofisici, saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,

a partire dalla data che sarà indicata nell'avviso di cui al precedente comma 2, nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.

Articolo 7

Prove di efficienza fisica

1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo, verosimilmente, a partire dal 1° marzo 2011, saranno svolte con le modalità definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001. I concorrenti convocati dovranno:
 - a) presentarsi indossando la tenuta ginnica (con giacca a vento al seguito);
 - b) produrre i documenti indicati nel successivo articolo 12, comma 1. La mancata presentazione del certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità e del test di gravidanza per i concorrenti di sesso femminile non consentirà l'ammissione a sostenere le prove, con la conseguente esclusione dal concorso.
2. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalità indicate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà giudizio di inidoneità da parte della commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), numero 2) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse e quindi l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi determinerà giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale secondo le modalità indicate nel citato allegato C al presente decreto, fino ad un massimo di punti 2 (due). Detto allegato contiene disposizioni circa le modalità di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, nelle ipotesi di infortuni o indisposizioni verificatisi prima o durante l'effettuazione degli esercizi.
4. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566906) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail (se è stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.

Articolo 8

Disposizioni per gli accertamenti psicofisici

1. I concorrenti idonei al termine delle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, a cura della commissione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, ad accertamenti volti alla verifica del possesso dell'idoneità psicofisica al servizio permanente quali ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.

2. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non saranno in possesso, alla data prevista per gli accertamenti di cui al presente articolo, dei certificati di cui al successivo articolo 12, comma 1 - tranne che per quelli previsti alle lettere a) e b) - in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate; a tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566906) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria dell'indisponibilità della citata documentazione. Non saranno accolte istanze di nuove convocazioni diverse da quelle suindicate. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverrà a mezzo e-mail (se è stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
3. L'idoneità psicofisica dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dalle direttive tecniche della Direzione generale della sanità militare del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale, disporrà per tutti i concorrenti una visita medica generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
 - a) cardiologico con E.C.G.;
 - b) oculistico;
 - c) odontoiatrico;
 - d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
 - e) psichiatrico;
 - f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e compresa la ricerca dei cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In caso di positività disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
 - g) analisi del sangue concernente:
 - 1) emocromo completo;
 - 2) glicemia;
 - 3) VES;
 - 4) creatininemia;
 - 5) transaminasemia (GOT - GPT);
 - 6) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 7) trigliceridemia;
 - 8) colesterolemia;
 - 9) gamma GT;
 - h) controllo dell'abuso sistematico di alcool mediante ricerca della CDT;
 - i) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Il concorrente maggiorenne che dovesse essere sottoposto a detto esame dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente

decreto. Il concorrente che è ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici, invece, avrà cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità al citato allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici.

4. Ai fini dell'idoneità agli accertamenti psicofisici la competente commissione verificherà per ciascun concorrente il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 6 e 11 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse.
5. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
 - a) idoneo con indicazione del profilo sanitario di cui all'articolo 5, comma 11 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse e del punteggio calcolato secondo i criteri indicati nel successivo comma 7;
 - b) inidoneo con l'indicazione del motivo.
6. Saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da:
 - a) imperfezioni ed infermità che:
 - 1) sono causa di inidoneità al servizio militare secondo la normativa vigente;
 - 2) comportano, per delineare il profilo sanitario di cui all'articolo 5, comma 11 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, l'attribuzione di un coefficiente uguale o superiore a 2 per l'apparato psichico e a 3 per tutti gli altri coefficienti;
 - b) positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso la struttura ospedaliera militare o civile;
 - c) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.

Costituiscono altresì motivo di inidoneità le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per sede, dimensioni o natura, sono deturpanti o contrari al decoro delle persona o dell'uniforme o sono possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
7. Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuirà un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni coefficiente 2 di ciascuna delle altre caratteristiche somato-funzionali sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo stesso, ad eccezione del coefficiente psiche (PS), sarà attribuito un incremento di punti 0,1. Il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti psicofisici sarà, pertanto, di punti 0,8.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo ed insuscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali.
9. In caso di positività del test di gravidanza di cui al successivo articolo 12, comma 1, lettera i), la commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.

Articolo 9

Prova scritta di composizione italiana

1. I concorrenti idonei al termine degli accertamenti psicofisici dovranno sostenere la prova scritta di cui al presente articolo. Contenuto e modalità di detta prova sono indicati nel già citato allegato B al presente decreto. A mente dell'articolo 579, comma 3 e dell'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si troveranno nelle condizioni di cui all'articolo 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - all'atto dello svolgimento della prova scritta di composizione italiana dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nei precedenti articoli 6, 7 e 8.
2. Detta prova scritta avrà luogo il 31 marzo 2011, con inizio non prima delle 0930. La sede ed eventuali modificazioni della data di svolgimento della prova saranno rese note, a partire dal 25 marzo 2011, con avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. Detto avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
3. I concorrenti ammessi alla prova scritta di composizione italiana, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno previsti, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. Durante lo svolgimento della prova sarà consentita soltanto la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione dalla commissione esaminatrice. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, qualora applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.
5. La prova scritta si intenderà superata se il concorrente avrà conseguito un punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sarà utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 11, 14 e 15. I candidati che non supereranno la prova saranno esclusi dal concorso.
6. L'esito della prova scritta, il calendario e le modalità di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere gli accertamenti sanitari di controllo e quelli attitudinali di cui al successivo articolo 10 saranno resi disponibili dal 16 maggio 2011 nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.

Articolo 10

Accertamenti sanitari di controllo ed accertamenti attitudinali

1. I concorrenti che supereranno la prova scritta di composizione italiana saranno sottoposti, presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, ad accertamenti sanitari di controllo ed attitudinali.
2. I concorrenti assenti al momento dell'inizio degli accertamenti di cui al presente articolo saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al

concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566906) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo, avverrà a mezzo e-mail (se è stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.

3. Gli accertamenti sanitari di controllo saranno eseguiti dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse per la conferma del possesso dell'idoneità psicofisica già accertata con le modalità di cui al precedente articolo 8. Detti accertamenti saranno svolti con le modalità previste dalle direttive tecniche della Direzione generale della sanità militare del 5 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001. La conferma dell'idoneità sanitaria verrà eseguita in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
4. I candidati inidonei al termine degli accertamenti sanitari di controllo saranno esclusi dal concorso.
5. I concorrenti idonei al termine dei citati accertamenti saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse ad accertamenti attitudinali, per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri. Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001.
6. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o di inidoneità, senza attribuzione di punteggi incrementali. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto seduta stante, è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.

Articolo 11

Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera

1. I concorrenti idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno iscritti, a cura della commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), numero 1) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, in una graduatoria di ammissione alla prova orale.
2. Tale graduatoria sarà formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti psicofisici e nella prova scritta di composizione italiana.
3. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria saranno convocati alla prova orale i primi 250 (duecentocinquanta), di cui almeno 75 (settantacinque) allievi delle Scuole militari, almeno 1 (uno) in possesso dell'attestato di bilinguismo ed almeno 25 (venticinque) coniugi o figli superstiti ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
4. I posti eventualmente non ricoperti nella citata graduatoria da concorrenti appartenenti alle categorie di riservatari nella misura prevista dal precedente comma 3 saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima.

5. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, a parità di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'articolo 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. La prova orale, che avrà luogo, verosimilmente, a partire dall'11 luglio 2011, verterà sulle materie di cui al programma riportato nel già citato allegato B al presente decreto. La sede, il calendario e le modalità di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere la prova orale ed eventualmente quella facoltativa di lingua straniera, saranno resi disponibili, a partire dal 4 luglio 2011, nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
7. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566906) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail (se è stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
8. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio di almeno 18/30, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 14 e 15.
9. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che avranno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sarà svolta con le modalità indicate nel già citato allegato B al presente decreto. I concorrenti che non intendessero sostenere più detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. La prova orale facoltativa di lingua straniera si intenderà superata se il concorrente avrà riportato una votazione di almeno 18/30. Alla votazione conseguita corrisponderà il seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 14 e 15:
 - a) votazione da 0/30 a 17,999/30 = punti 0;
 - b) votazione da 18/30 a 20,999/30 = punti 0,25;
 - c) votazione da 21/30 a 23,999/30 = punti 0,50;
 - d) votazione da 24/30 a 26,999/30 = punti 0,75;
 - e) votazione da 27/30 a 30/30 = punti 1.

Articolo 12

Documenti

1. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, se idonei, agli accertamenti psicofisici, all'atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme:
 - a) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validità rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in

originale o copia conforme dovrà essere portata al seguito una fotocopia dello stesso). Il documento dovrà avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2010 ovvero dovrà essere valido fino al 31 ottobre 2011. La mancata presentazione di detto certificato non consentirà l'ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica e determinerà l'esclusione del concorrente medesimo dal concorso;

- b) referto attestante l'effettuazione, da non più di tre mesi dalla data di presentazione, dei markers virali anti HAV, HbsAg, antiHBs, anti HBc e anti HCV;
- c) esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data di presentazione, solo se ne sono già in possesso. Se privi di tale referto, dichiarazione di consenso all'eventuale effettuazione degli esami radiologici di cui al precedente articolo 8, comma 3, lettera i);
- d) atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione presso il Centro per le prove di efficienza fisica). La mancata presentazione di detto documento determinerà l'esclusione del concorrente minorenne;
- e) documentazione attestante il diritto ad usufruire delle riserve di posti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c) per i soli concorrenti che ne hanno dichiarato il possesso nella domanda di partecipazione;
- f) certificato conforme al modello riportato nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati che attestino lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
- g) referto, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi precedenti la data di presentazione, attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV determinato con test ELISA di terza o quarta generazione;
- h) se militari in servizio, specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti.

Le concorrenti dovranno anche consegnare:

- i) referto attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per la finalità indicata nel precedente articolo 8, comma 9;
- l) referto di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psicofisici.

Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai concorrenti dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso, dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.

2. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, per essere sottoposti agli accertamenti sanitari di controllo ed a quelli attitudinali, dovranno portare al seguito una fotografia recente, senza copricapo, formato tessera (4 x 5), recante sul retro, in forma autografa leggibile, l'indicazione del nome, cognome e della data di nascita.
3. All'atto della presentazione all'Accademia militare per il tirocinio i concorrenti dovranno consegnare:

- a) fotografia recente, senza copricapo, formato tessera (4 x 5), recante in basso a tergo, in forma autografa leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;
- b) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato - entro trenta giorni dalla data di inizio del tirocinio - da strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario per i concorrenti militari).

Dovranno inoltre reiterare la dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la propria posizione giudiziaria di cui al precedente articolo 4, comma 3, lettera f).

4. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso presso l'Accademia militare, i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare ai sensi della normativa di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in qualità di allievo al corso regolare presso l'Accademia militare. A tal fine, l'Accademia militare fornirà alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti già alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli allievi provenienti dagli ufficiali in ferma prefissata e dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, dagli ufficiali in ferma prefissata, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente delle altre Forze armate, qualora non conseguano la nomina a Sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado e reinseriti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in Accademia sarà computato nell'anzianità di grado. Gli allievi provenienti dai volontari in ferma/rafferma in servizio, qualora non conseguano la predetta nomina, saranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai reparti/enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi periodi il tempo trascorso in qualità di allievo.
5. Gli allievi, ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti a frequentare, a richiesta del Comando dell'Accademia militare, dovranno sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la mancata iscrizione presso le università per l'anno accademico 2011-2012. I concorrenti frequentatori delle Scuole militari dovranno inoltre dichiarare di aver concluso il corso di studi e di aver conseguito il titolo prescritto presso la Scuola militare di provenienza al termine dell'anno scolastico 2010-2011. I concorrenti che saranno ancora minorenni all'atto della richiesta da parte dell'Accademia militare dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore.

Articolo 13

Composizione delle commissioni

1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, lettera e) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse. Tutto il personale militare che sarà inserito nelle commissioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo apparterrà all'Arma dei carabinieri.
2. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), numero 1) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse sarà composta da:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Generale di brigata, presidente;
 - b) due ufficiali superiori, membri;

- c) due docenti di materie letterarie, membri aggiunti per la prova scritta di composizione italiana;
 - d) quattro docenti o esperti, membri aggiunti per la prova orale, rispettivamente, di matematica, di storia, di geografia e di educazione civica;
 - e) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - f) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. Se il numero dei concorrenti effettivamente presentatisi a sostenere la prova scritta risulta superiore a 1.000 (mille), per ogni gruppo di almeno 500 (cinquecento) candidati dovrà essere nominata apposita sottocommissione, così composta:
- a) l'ufficiale generale di cui al precedente comma 2, lettera a);
 - b) due ufficiali superiori, membri;
 - c) due docenti di materie letterarie, membri aggiunti;
 - d) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario aggiunto senza diritto di voto.
4. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), numero 2) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse sarà composta da:
- a) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente colonnello, presidente;
 - b) due ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.
- La commissione si avvarrà, durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale medico.
5. La commissione per gli accertamenti psicofisici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse sarà composta dal seguente personale effettivo al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri:
- a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente colonnello, presidente;
 - b) due ufficiali medici in servizio, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.
- Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni.
6. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse sarà composta dal seguente personale effettivo al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri:
- a) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente colonnello, presidente;
 - b) un ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale, membro;
 - c) un ufficiale, psicologo, membro.
- Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri svolgerà anche le funzioni di segretario. Detta commissione potrà avvalersi del contributo tecnico-specialistico di personale del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.
7. La commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), numero 3) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato

nelle premesse sarà composta, in via prioritaria, dal seguente personale effettivo all'Accademia militare:

- a) Comandante dell'Accademia militare, presidente;
- b) Comandante del reggimento allievi, membro;
- c) Comandante di battaglione, membro;
- d) Comandante di compagnia, membro;
- e) Comandante di plotone, membro e segretario.

In caso di incompatibilità a svolgere l'incarico ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, i predetti ufficiali saranno sostituiti da altri ufficiali idonei dell'Accademia militare.

Articolo 14

Tirocinio

1. I concorrenti idonei al termine della prova orale saranno iscritti, a cura della commissione esaminatrice di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), numero 1) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, in una graduatoria di ammissione al tirocinio. Detta graduatoria sarà formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti psicofisici, nella prova scritta di composizione italiana, nella prova orale ed in quella orale facoltativa di lingua straniera.
2. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3, a parità di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'articolo 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. Dei concorrenti idonei iscritti in graduatoria saranno convocati al tirocinio (che si svolgerà presso l'Accademia militare) i primi 60 (sessanta), di cui almeno 18 (diciotto) allievi delle Scuole militari, almeno 1 (uno) in possesso dell'attestato di bilinguismo ed almeno 6 (sei) coniugi o figli superstiti ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari idonei nella misura prevista dal presente comma saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima.
4. La data e le modalità di presentazione dei concorrenti ammessi al tirocinio saranno rese disponibili, a partire dall'11 agosto 2011, nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
5. Successivamente, secondo l'ordine della graduatoria, laddove ritenuto necessario, potrà essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno - che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinunciantari nei primi sette giorni di frequenza. Tuttavia, potrà essere autorizzato il differimento della data di presentazione fino a un massimo di cinque giorni se la mancata presentazione sarà dovuta a concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566906) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento apposita istanza.

6. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al corso, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine. Qualora ammessi alla frequenza del 193° corso dell'Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, dovranno essere nuovamente sottoposti a detto test e, in caso di positività, saranno rinviati d'ufficio ed ammessi al corso successivo, subordinatamente alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione, di cui all'articolo 2, comma 8 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse.
7. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora, a seguito di sopravvenute imperfezioni ed infermità, dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, è facoltà dell'Accademia militare rinviare detti candidati al Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per l'accertamento dell'idoneità psicofisica alla frequenza del tirocinio.
8. I concorrenti ammessi al tirocinio lo frequenteranno:
 - a) in qualità di allievi carabinieri, se in congedo illimitato ad eccezione degli ufficiali in ferma prefissata e dei sottufficiali in congedo;
 - b) con il grado già rivestito, se ufficiali in ferma prefissata o sottufficiali già collocati in congedo. Per tali concorrenti si provvederà al richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio;
 - c) con il grado rivestito, se militari in servizio. Essi saranno posti, a cura degli Enti di appartenenza, nella posizione di comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza.

Il personale in servizio permanente e quello in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri, gli ufficiali, i sottufficiali ed i volontari in servizio permanente ed in ferma breve delle altre Forze armate durante il tirocinio continueranno a percepire dagli enti di appartenenza gli assegni spettanti.
9. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio, nonché di un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione al corso regolare. Il tirocinio avrà una durata di circa trenta giorni, comunque non superiore a sessanta giorni, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attività militari e scolastiche.
10. Durante il tirocinio i frequentatori saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, ad attività di osservazione, nonché ad ulteriori prove ed accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale, riferito alla perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi, al senso di responsabilità, all'emotività, alla capacità di concentrazione e ragionamento, alla capacità di adattamento alla vita militare in termini di motivazione, al senso della disciplina, alla capacità d'integrazione ed all'effettivo dispiegamento sul campo delle potenzialità riscontrate nel corso degli accertamenti attitudinali di cui al precedente articolo 10. L'attività di osservazione, le prove e gli accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale si svolgeranno, con le modalità definite con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, secondo un programma che sarà predisposto dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse e trasmesso al Comando dell'Accademia militare.
11. Saranno esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori che:
 - a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
 - b) matureranno assenze prolungate, anche non continuative - tra le quali rientrano i ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, e private - che superino complessivamente la metà della durata del tirocinio medesimo;

- c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione da parte della commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), numero 3) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, della prescritta idoneità sanitaria al servizio permanente quali ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
- d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti a consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio di cui al successivo comma 12.

Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori del tirocinio per i quali venga accertato, presso una struttura sanitaria militare, l'eventuale positività agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

12. Il tirocinio si intenderà superato soltanto da parte dei concorrenti che al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), numero 3) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, la quale formulerà il giudizio nei riguardi di ciascun frequentatore, tenendo conto del rendimento globale fornito nelle seguenti aree, oggetto di valutazione:

- a) capacità e resistenza fisica;
- b) rilevamento comportamentale, riferito all'aspetto esteriore, alla correttezza formale e disinvoltura ed alla comunicazione verbale;
- c) rendimento nelle istruzioni pratiche;
- d) idoneità ad affrontare le attività scolastiche.

Nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le prove oggetto di valutazione e le modalità per l'attribuzione dei relativi voti.

13. I frequentatori nei cui confronti viene espresso il giudizio di inidoneità, che è definitivo, saranno esclusi dal concorso.
14. Per ciascuno dei concorrenti giudicati idonei dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), numero 3) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, la commissione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del medesimo decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 valuterà i risultati conseguiti, attribuendo un punteggio da 0 (zero) fino ad un massimo di 4 (quattro) punti, utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 15, comma 1, determinato esclusivamente sulla scorta:
- a) delle risultanze che emergeranno dall'insieme delle prove e degli accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale, riferito ai profili indicati nel precedente comma 10;
 - b) dei voti riportati da ciascun concorrente nella valutazione, da parte della commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), numero 3) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, delle quattro aree di cui al precedente comma 12 (capacità e resistenza fisica; rilevamento comportamentale, riferito all'aspetto esteriore, alla correttezza formale e disinvoltura ed alla comunicazione verbale; rendimento nelle istruzioni pratiche; idoneità ad affrontare le attività scolastiche).

15. Tutti gli ammessi alla frequenza del tirocinio dovranno contrarre all'atto della presentazione presso l'Accademia militare una ferma volontaria di due mesi quali allievi carabinieri, dalla quale saranno prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio o non lo supereranno o non verranno comunque ammessi al corso.

16. I concorrenti che sono ufficiali di complemento o sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di presentazione presso l'Accademia militare per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione al corso in qualità di allievi. Essi saranno ricollocati in congedo se interromperanno per rinuncia la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non verranno comunque ammessi all'Accademia militare.

17. I concorrenti che, all'atto della presentazione presso l'Accademia militare per la frequenza del tirocinio, sono già alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale ammissione all'Accademia militare, nella posizione di comandati o aggregati presso l'Accademia e saranno rinviati agli enti di provenienza se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non verranno, comunque, ammessi al corso.
18. I militari alle armi, il cui collocamento in congedo viene a cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia, ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.

Articolo 15

Graduatoria finale di ammissione al corso

1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio saranno iscritti dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), numero 1) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse nella graduatoria finale di ammissione al corso. Detta graduatoria sarà formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti psicofisici, nella prova scritta di composizione italiana, nella prova orale, nella prova orale facoltativa di lingua straniera e nel tirocinio. A parità di merito si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'articolo 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. La graduatoria generale di merito, formata dalla commissione esaminatrice e trasmessa dal Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, sarà approvata con decreto dirigenziale.
3. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del corso regolare, secondo l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti previste dal precedente articolo 2. Successivamente potrà essere ammesso al corso, secondo l'ordine della graduatoria stessa, un numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatarci, per qualsiasi motivo, durante i primi sette giorni di frequenza del corso stesso. Per i vincitori già alle armi, poiché soggetti ad una ferma liberamente contratta, l'ammissione al corso è subordinata alla concessione del nulla osta da parte della Direzione generale per il personale militare che, allo scopo, chiederà il prescritto parere alla Forza armata di appartenenza.
4. Qualora i posti riservati non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 2, comma 2.

Articolo 16

Disposizioni per l'accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse e al precedente articolo 3, le attività indicate all'articolo 7 del citato decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 saranno svolte dal Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.

Articolo 17

Disposizioni per il trattamento dei dati

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, il responsabile del trattamento dei dati, ai fini del

presente concorso, è il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2010

f.to (Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO)